



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2011

=====

ADDI' 13/05/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
GANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPAIA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - BUONTEMPO - FORTE - MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 206

Oggetto:

Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche.



206 13 MAG. 2011 R

Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002, e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 206091 del 12/05/2011 della Direzione regionale Attività della Presidenza con la quale si trasmette il testo della modifica regolamentare di cui al presente atto, intendendosi con ciò adempiuto quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 65 del regolamento regionale n. 1 del 2002;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 5 articoli, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche suddette.

PRESO ATTO che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli artt. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, e 4, 7 e 8 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 1.04.1999, non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali ma a mera informativa, non necessariamente preventiva;

All'unanimità




206 1-3 MAG. 2011 R

DELIBERA

Di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che si compone di n. 5 articoli.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 MAG. 2011



ASSEMBLEA

DIRIGENTI

TECNICI


STAFF

ATTORI

SEMINARI



DELEG. alla DELIB. N. 206 *nr*
DEL 13 MAG. 2011



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1
(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA
GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”



ART. 1

(Modifiche all'articolo 200 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 200 del r.r. 1/2002 le parole: "Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti." sono sostituite dalle seguenti: "Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dall'articolo 200 bis."

2. Al comma 2 dell'articolo 200 del r.r. 1/2002 le parole: "articolo 15, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 162, comma 13".



ART. 2

(Inserimento dell'articolo 200 bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)


1. Dopo l'articolo 200 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

“Art. 200 bis

(Comandi e collocamento fuori ruolo)

1. La mobilità del personale con qualifica dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 162, comma 10 e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalità o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. Per le modalità di attivazione dei comandi dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 233.

2. Per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa, può farsi ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In tal caso è lasciato indisponibile, per la durata dell'incarico, il posto del dirigente collocato fuori ruolo. Per le modalità di collocamento fuori ruolo dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 234.”.



ART. 3

(Modifica all'articolo 234 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 234 del r.r. 1/2002 è abrogato.



ART. 4

(Modifiche all'allegato H al r.r. 1/2002)

1. All'allegato H al r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il punto 34 bis. del paragrafo F è inserito il seguente: "34 ter. Resta fermo quanto previsto per i comandi dall'articolo 200 bis.";
- b) il punto 38. del paragrafo G è sostituito dal seguente: "38.. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, , di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza e per i comandi, la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti precedenti, in relazione rispettivamente al programma da svolgere e alla durata del comando.".



ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

